

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	" 2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i>	" 3
<i>In sede referente</i>	" 4
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	" 4
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	" 4
<i>In sede referente</i>	" 5
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	" 6
<i>In sede legislativa</i>	" 7
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 7
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	" 9
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	" 12
<i>In sede legislativa</i>	" 12
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	" 12
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	" 14
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	" 15
CONVOCAZIONI	" 17

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 »
(Parere alla V Commissione) (2457).

Il deputato Almirante, rilevata la discordanza di posizione tra gli stessi deputati della maggioranza sulle motivazioni da apportare a sostegno della costituzionalità del disegno di legge, dichiara di sollevare formale eccezione di incostituzionalità del disegno di legge, che manca, a suo avviso, dei requisiti essenziali di ogni legge, la redazione in articoli e il contenuto normativo. Né può valere la tesi che riporta il provvedimento alla natura delle leggi formali perché esse, che sono di autorizzazione o approvazione, quando consentite sono espressamente previste dalla Costituzione (leggi di ratifiche di trattati internazionali, leggi di bilancio) e perché manca l'oggetto stesso dell'approvazione e dell'autorizzazione. La Costituzione, infatti, in materia di programmazione, all'articolo 41, prevede una espressa riserva di legge sostanziale; riserve di legge, inoltre, sono previste anche per moltissime delle materie oggetto del piano.

Per quanto riguarda il contenuto, relativamente alla competenza della Commissione, ritiene incostituzionale il paragrafo 10 del Capitolo III attributivo alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale del compito di elaborare proposte organiche per la formulazione del programma economico nazionale, in relazione all'articolo 38 dello Statuto della Sicilia, all'articolo 13 dello Statuto della Sar-

degnata ed al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il deputato Di Primio, rilevato che per la prima volta il Parlamento italiano si trova di fronte ad un provvedimento legislativo di approvazione del piano generale dello sviluppo economico nazionale, dichiara che bisogna sgomberare il terreno da concetti, i quali, sia pure tradizionali in dottrina, sono oggi superati. Non è accettabile, a suo avviso, in primo luogo la distinzione tra anticostituzionalità e improponibilità. Le due questioni coincidono, nel senso che sul piano legislativo la proponibilità o meno di una proposta di legge coincide con la sua conformità o meno alla Costituzione. Né è accettabile, nei termini in cui è stata sostenuta, la distinzione tra legge formale e legge sostanziale. Non vi è atto giuridico, infatti, che non sia creativo di diritto; quindi, la distinzione tra legge e atti che non sono creativi di diritto deve essere ravvisata in criteri intrinseci, come la generalità e l'astrattezza della previsione. L'imperatività della norma, poi, nella sua rispondenza intrinseca alla volontà etico-politica di una collettività e non in un apparato coercitivo esterno.

Afferma, quindi, che la Costituzione impone, non solo con la specifica previsione dell'articolo 41, ma con tutte le sue ispirazioni di principio, l'approvazione per legge del Piano, perché solo la legge conferisce con la sua autorità alle opzioni fondamentali del Piano, alle sue scelte e alle sue finalità, un carattere di certezza assoluta, nei limiti in cui questa è compatibile col mutare dei dati della situazione generale.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 1961, indica due modi di articolazione della legge di piano: l'uno nel senso tradizionale della parola, l'altro nel senso che la legge approvi semplicemente un programma o piano, separatamente formato nei suoi particolari, ma discusso con la legge stessa e allegato alla medesima e, quindi, di essa facente parte integrante, salvo a modificare con legge questa legge di approvazione o il piano allegato soltanto quando circostanze di tempo o mutazioni economiche lo richiederanno.

Non ritiene che la legge violi l'autonomia delle regioni a statuto ordinario, le quali, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, hanno una potestà normativa nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico, né l'autonomia delle regioni a statuto speciale, poiché per esse è previsto espressamente il rispetto dei principi della Costituzione. Le regioni, del resto, sono organi non di lacerazione ma di arti-

colazione dell'unità nazionale che si realizza nel rispetto delle previsioni generali attraverso gli adattamenti alle situazioni locali, affidati all'autonomia normativa delle regioni.

Il deputato Berloffia ritiene che le preoccupazioni manifestate in ordine alla costituzionalità del provvedimento non abbiano fondamento, data la natura di atto eminentemente politico che il documento programmatico assume, il cui contenuto, che egli definisce un metodo di lavoro, assumerà rilievo giuridico in sede di attuazione delle singole leggi, che ne scaturiranno.

Il deputato Martuscelli contesta la tesi di coloro che ritengono che con il piano si spoglia il Parlamento dei suoi poteri, sia perché è lo stesso Parlamento ad approvarlo sia perché il suo contenuto non offre resistenza alla futura legislazione, libera anche di non attecchire agli indirizzi del programma, la cui forza è essenzialmente politica.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 9,55. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANO: « Modificazioni alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo " Francesco Girardi " di Napoli » (2787).

Il Relatore Russo Spena illustra la finalità del provvedimento che tende a modificare la legge 10 gennaio 1950, n. 11 (con la quale è stata soppressa l'Opera pia asilo « Francesco Girardi » ed il relativo patrimonio è stato devoluto al comune di Napoli) nella parte in cui stabilisce il vincolo di destinazione del patrimonio al funzionamento dell'asilo.

Poiché è intenzione del comune di Napoli, d'intesa con il competente provveditore agli studi, di ristrutturare la fatiscente unità immobiliare in modo da formare un moderno e funzionale complesso didattico ampliato eventualmente con aree contigue e tale da ospitare, per le esigenze della zona, anche una scuola elementare da intitolare allo stesso fondatore Francesco Girardi, si chiede, con la presente proposta di legge, l'autorizzazione a realizzare, in occasione della ristrutturazio-

ne del complesso immobiliare dell'ex opera pia, anche una scuola elementare.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina si fa carico di preoccupazioni in ordine alle garanzie della destinazione del patrimonio dell'ex Opera pia al funzionamento dell'asilo.

Dopo i chiarimenti forniti a riguardo dal Presidente Greppi, dal Relatore Russo Spina e dal Sottosegretario Gaspari ed un intervento favorevole del deputato Jacazzi, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva lo articolo unico della proposta di legge nel seguente testo proposto dal Relatore:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 10 gennaio 1950, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Il comune di Napoli è autorizzato ad integrare l'asilo con una scuola elementare, intitolando detta scuola a " Francesco Girardi " ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Vicepresidente VEDOVATO, indi del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Lupis.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga e aumento del contributo annuo alla Società Nazionale " Dante Alighieri " con sede in Roma » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3148).

Il Relatore Folchi riferisce sul disegno di legge, ne illustra le finalità e la portata che ritiene di dover condividere pienamente sulla base di quanto emerge chiaramente dall'attività e dall'opera della « Dante Alighieri ».

Il deputato Tagliaferri domanda se non si ritiene opportuno, in via generale, che lo Stato attraverso il Ministero degli esteri sia presente negli organi della società « Dante Alighieri » e sostiene le ragioni per le quali, a suo avviso, è necessario coordinare l'attività della « Dante Alighieri » con quella che il Ministero svolge nel campo dei rapporti culturali con l'estero.

Il deputato Riccardo Lombardi esprime le sue perplessità sul disegno di legge, perplessità che derivano dal fatto che dichiara di non aver avuto modo di rendersi conto della presenza della « Dante Alighieri » nel settore dei

rapporti culturali con l'estero. Questo fatto, a suo parere, deriva probabilmente dal tipo di attività che la « Dante Alighieri » svolge, attività che gli sembra essere di tipo celebrativo e quindi non tale da inquadarsi negli indirizzi moderni dell'attività culturale che uno Stato come quello italiano deve svolgere.

Il deputato Cantalupo ritiene che non si possa e non si debba continuare a deliberare contributi ad enti culturali se non dopo aver esaminato globalmente il problema delle strutture e degli strumenti di cui lo Stato dispone per la politica culturale del nostro Paese. A suo avviso, in mancanza di un quadro generale e di una visione globale della situazione non si può non essere perplessi di fronte ad un contributo la cui entità non è valutabile perché non risulta comparata con quelle erogate a favore di altri enti e non è commisurata ai fini che settorialmente o generalmente si ritiene di dover perseguire.

Il deputato Vedovato ricorda che più volte è stato chiesto dalla Commissione al Governo un quadro complessivo della situazione dei rapporti culturali con l'estero e ciò al fine di studiare le linee di una ristrutturazione della nostra politica culturale e di individuare i criteri in base ai quali si dovrà evitare la disparità di trattamento tra i vari istituti culturali. Rinnova al Governo la richiesta in tal senso più volte formulata e per quanto riguarda il disegno di legge all'esame ritiene che data l'opera che svolge la « Dante Alighieri » nel mondo e lo sforzo encomiabile che essa svolge pur potendo usare di scarsissimi mezzi, la Commissione debba approvare il disegno di legge.

Il deputato De Marsanich si dichiara favorevole anche a nome dei deputati del suo Gruppo all'approvazione del provvedimento data la natura di esso e soprattutto in considerazione dell'opera che svolge la « Dante Alighieri » nel mondo.

Il Relatore Folchi replica ai vari intervenuti ricordando innanzitutto che la « Dante Alighieri » è sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Concorda sulla necessità di un esame globale del problema dei contributi e delle sovvenzioni agli istituti che svolgono attività nel settore delle relazioni culturali nel mondo. Per quanto riguarda specificamente il disegno di legge, tiene a precisare che la « Dante Alighieri » costituisce uno degli istituti che più proficuamente assolve i suoi compiti istituzionali; cita, a questo proposito il fatto che il bilancio della società prevede soltanto il 10 per cento per le spese generali e di personale.

Conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Lupis si dichiara d'accordo col Relatore e chiede, a nome del Governo, l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati.

In fine di seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Lupis.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963 » (*Approvato dal Senato*) (3209).

Riferisce sul disegno di legge il Relatore Storchi che illustra le finalità e la portata del provvedimento, proponendone l'approvazione.

La Commissione, quindi, ne approva gli articoli confermando mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Al termine della seduta, il Presidente Cariglia comunica di aver chiesto al Ministro degli affari esteri di riferire alla Commissione sugli sviluppi della situazione internazionale in rapporto alle recenti riunioni in sede N.A.T.O. e C.E.E.

Poiché il Ministro ha accolto la sua richiesta ritiene che detta riunione della Commissione possa tenersi l'11 luglio prossimo venturo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.*

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono » (1489).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Dopo interventi dei deputati Lucifredi, Sforza, Migliori, Dal Canton Maria Pia, Berlinguer Mario, Martini Maria Eletta, Re Giuseppina, Pennacchini e del Presidente, la Commissione — respinto un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Lucifredi che si riserva di riproporlo all'Assemblea — approva l'ultimo articolo, sulla base di un testo predisposto dal deputato Lucifredi con modifiche suggerite dal deputato Pennacchini, nella seguente formulazione:

Articolo 4. — « Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata indipendentemente dai limiti di età previsti dalla legge stessa, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati a sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

Analoga facoltà è consentita nei confronti di chi a tale data fosse già adottato a sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile.

Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso ».

Viene, da ultimo, approvato il nuovo titolo della proposta di legge, nella seguente formulazione: « Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile " Dell'adozione " ed inserimento del nuovo capo III con il titolo " Dell'adozione speciale dei minori abbandonati " ».

La Commissione dà, quindi, mandato al relatore Dell'Andro di stendere relazione favorevole per l'Assemblea.

Il Presidente, in fine, chiama a far parte del Comitato dei Nove i seguenti deputati: Zappa, Presidente; Dell'Andro, Relatore; Dal Canton Maria Pia, Pennacchini, Spagnoli, Re Giuseppina, Galdo, Reggiani e Cacciatore, con invito a provvedere al coordinamento del testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (3186).

Il Relatore Bonaiti illustra analiticamente il disegno di legge n. 3186 che riduce da 3 a 2 anni i termini utili per gli uffici finanziari per la rettifica dei redditi dichiarati e da 4 a 3 anni i termini per l'accertamento dei redditi non dichiarati. Il disegno sana inoltre la discrepanza temporale per l'accertamento dei redditi da assoggettare alla I.C.A.P. e abroga l'obbligo del non riscosso per riscosso a carico degli esattori per i ruoli loro affidati nei casi di fallimento riducendo nel contempo, per tali casi, l'aggio esattoriale del 50 per cento. Il Relatore esprime favorevole avviso sul disegno di legge che avvicina i tempi del prelievo a quelli della produzione del reddito.

Dopo interventi del deputato Minio che, dichiarando di approvare nel complesso il disegno, esprime perplessità in ordine alle conseguenti riduzioni dei termini di prescrizione, del deputato Zugno che sottolinea l'importanza dell'avvicinamento fra tempi di produzione di reddito e tempi di percezione d'imposta, del deputato Trombetta che ritiene utile e ben congegnato il provvedimento, del deputato Silvestri che ricorda ai Commissari come gli uffici siano portati al disbrigo delle pratiche in tempi molto vicini a quelli delle scadenze di legge, del Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi che sottolinea gli aspetti razionalizzatori del provvedimento resi possibili dalla meccanizzazione crescente di taluni servizi, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge e vota quindi a scrutinio segreto il disegno stesso che risulta approvato senza modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (1032).

Dopo illustrazione del proponente, deputato Laforzia, che richiama la relazione svolta l'8 luglio 1965, la Commissione approva con modificazioni la proposta 1032 limitandola al primo articolo e sopprimendo gli articoli 2, 3, 4, e 5 in conformità del parere negativo espresso su tali articoli dalla Commissione bilancio.

La proposta di legge così modificata è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere alla V Commissione*) (2457).

La Commissione prosegue la discussione sul disegno di legge 2457.

Il deputato Angelino dichiara di porsi, per pura comodità di discorso, da un punto di vista interno alla logica che presiede alle previsioni programmatiche osservando preliminarmente come sia inaccettabile il tentativo di scaricare sul Parlamento le responsabilità del lungo e faticoso iter del programma quinquennale. Sottolinea l'estrema fragilità delle ipotesi, fragilità relativa non soltanto ai dati presunti che hanno permesso di costruirle, ma altresì alla loro vantata correlazione. Le varianti della nota aggiuntiva dimostrano quanto egli afferma documentando la caduta delle ipotesi relative all'incremento di reddito, al risparmio pubblico all'equilibrio fra entrata e spesa corrente. La relazione Carli dimostra inoltre la fallacia della previsione relativa alle possibili dimensioni del ricorso al mercato finanziario. Ritiene falsamente scientifica l'ipotesi della produttività media quale parametro della politica dei redditi, che il Governo rivendica in nome di uno sviluppo che, ove si manifesterà, sfuggirà per definizione al suo controllo. Infatti l'assetto oligopolistico impedirà da un lato che le aziende marginali possano raggiungere la produttività media e dall'altro che le produttività differenziali delle grandi aziende possano tradursi in ribasso dei prezzi. Sottolinea come contraddittoria l'accezione usata dal Ministro Colombo, per il piano, di « politica di tutti i redditi » con la sostanza del discorso del Ministro stesso tutto concentrato su una politica del reddito da lavoro per il sostegno del profitto; le contropartite di indirizzo degli investimenti mancano del tutto. In effetti il discorso sui grandi aggregati maschera proprio la volontà politica di non effettuare scelte prio-

ritarie, e ciò non è casuale in quanto le scelte stesse vengono condotte dal settore privato in base alla logica del profitto che il piano sottolinea. In realtà, come dimostrano le esperienze francesi, inglesi e olandesi, la politica dei redditi si dimostra inutile in tempi di alta disoccupazione e del tutto inefficace in periodi di pieno impiego. Il programma non è, peraltro, un piano se non nel senso di riflessione *ex post* della dinamica dei settori produttivi, e di proiezione di tale dinamica per cui il governo della liquidità funziona appena come stanza di compensazione. Quanto agli strumenti reali di pianificazione, quale che ne sia l'indirizzo, essi sono totalmente assenti.

Il deputato Minio dichiara preliminarmente grave, a suo avviso, la dichiarazione del Ministro Colombo secondo la quale non sono ipotizzabili maggiori prelievi che non si traducano in trasferimenti a favore delle imprese. La riforma tributaria non è presente nel piano e la finanza locale è trattata in modo tale che la sua parte politica non può che respingere recisamente. Ritiene che nella formulazione del parere i rilievi in materia di finanza locale debbano essere fatti presenti alla Commissione di merito. Contesta al Relatore Scricciolo le affermazioni relative al sindacato ideologico osservando che il sindacato possiede una ideologia sia quando si proponga l'abbattimento del sistema sia quando si proponga di vivere al suo interno.

La sua parte politica non propone per l'immediato il rovesciamento del sistema. Il piano avrebbe dovuto ispirarsi agli aspetti programmatici della Costituzione. Per altro esso è variamente interpretato da parte socialista e da parte confindustriale. I dati calcolati dalla Confindustria in materia di occupazione e di investimento divergono dai dati governativi; egli non ha dubbi su quali si dimostreranno più vicini alla realtà. La sua parte politica è favorevole ad un indirizzo di programmazione che modifichi in profondità il meccanismo di accumulazione; egli contesta al Ministro del tesoro le affermazioni relative alla scomparsa della rendita. La riforma tributaria è essenziale ove si pensi che il recupero delle imposte evase basterebbe a finanziare un intero piano quinquennale. Per la finanza locale è inaccettabile il ruolo puramente esecutorio e subordinato che il piano attribuisce ai comuni.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione a domani giovedì 23 giugno alle ore 9.30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.45.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Santero.

Il Presidente comunica alla Commissione di avere incontrato il Ministro della difesa e di avere esaminato con lui, nel corso di un lungo e cordiale colloquio, il programma di attività della Commissione stessa.

Il Ministro della difesa ha cortesemente accolto l'invito, formulato dal Presidente a nome della Commissione, a riferire sull'orientamento del Ministero in merito agli affari legislativi in corso.

PROPOSTE DI LEGGE:

LIZZERO ed altri: « Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (*Urgenza*) (1263);

MARZOTTO e TAVERNA: « Modifica alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (1193);

BRESSANI ed altri: « Modifica alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (2206).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Santero preliminarmente comunica che il Ministro della difesa ha costituito una Commissione di studio della materia ed ha ordinato una attenta ricognizione e classificazione delle servitù esistenti. La Commissione inizierà i suoi lavori il prossimo 1° luglio e di essa fanno parte anche i rappresentanti dei dicasteri interessati.

Intervengono i deputati: Lizzero, il quale chiede un preciso impegno temporale al Governo, in quanto due dei provvedimenti allo esame risalgono al 1964; De Meo, il quale dichiara di concordare con l'iniziativa del Governo ma raccomanda, nel frattempo, di proseguire in via amministrativa nella risoluzione dei molti problemi che le servitù militari hanno posto; D'Alessio, il quale dichiara che il gruppo comunista non è contrario a deliberare un rinvio, purché rimanga definitivamente stabilito che alla ripresa autunnale dei lavori l'*iter* dei progetti non subirà, in alcun caso, ulteriori ritardi.

Il Relatore, Leone Raffaele, mentre giudica favorevolmente l'iniziativa presa dal Ministro della difesa di procedere alla ricognizione e classificazione delle servitù militari ed alla formulazione di un programma coordinato per la definitiva disciplina, propone di

rinvviare il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La Commissione delibera in tal senso.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA: « Istituzione del ruolo permanente della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi negli ospedali e stabilimenti termali militari » (185).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Santero comunica che la proposta di legge è superata dai provvedimenti delegati di riordinamento dei ruoli del Ministero della difesa recentemente emanati.

Il Relatore Abate propone di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta, onde approfondire le conseguenze della dichiarazione del rappresentante del Governo.

La Commissione delibera in tal senso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Santero.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3123).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge ed il Presidente dà lettura del parere favorevole della V Commissione bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Santero sollecita l'approvazione del provvedimento.

La Commissione approva, poi, gli articoli del progetto senza modificazioni.

Successivamente il disegno di legge n. 3123 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3142);

FODERARO ed altri: « Norme sul trattamento economico degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei

carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza » (776).

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3142, prescelto come testo base, e li approva senza modificazioni.

Successivamente il disegno di legge n. 3142 è votato a scrutinio segreto ed approvato. Di conseguenza, il Presidente dichiara assorbita la proposta di legge n. 776.

PROPOSTE DI LEGGE:

BADINI CONFALONIERI: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente » (288);

JOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414).

In attesa del parere della V Commissione bilancio, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 9,45 — *Presidenza del Vice Presidente ARIOSTO.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le università e gli istituti di istruzione universitaria » (*Approvato dal Senato*) (3109).

Il deputato Franceschini si sofferma innanzitutto sui precedenti storici e sulle premesse strutturali del provvedimento, nonché sulla lunga discussione alla quale esso è stato sottoposto presso l'altro ramo del Parlamento, con conseguente sostanziale accoglimento del disegno di legge governativo, ispirato alle risultanze della Commissione di indagine, integrato dalla concorrente proposta di legge

del senatore Fortunati. Questo precedente consente di auspicare una discussione rapida, che si giovi del consenso già registrato da parte della quasi totalità degli schieramenti politici e del rapporto di stretta coerenza che vincola questo al disegno di legge n. 2314, recante modifiche all'ordinamento universitario.

Particolarmente delicata è l'esatta configurazione del professore aggregato, su cui il Senato ha a lungo discusso attribuendogli una funzione sia didattica che scientifica, immettendolo nel circuito vivo dell'attività universitaria, ipotizzandolo come coadiutore non occasionale e periferico ma intimamente necessario dei professori di ruolo, utilizzandolo per personalizzare ulteriormente l'insegnamento raccorciando la distanza fra docente e discente, aprendogli dinanzi la prospettiva della carriera universitaria di ruolo.

Analizza poi l'articolo 2, che disciplina i compiti del professore aggregato e l'articolo 5 che ne definisce l'area di provenienza ed il criterio di accesso al ruolo; sottolinea le differenze nei confronti sia del professore incaricato (il professore aggregato può, ma non deve necessariamente avere un incarico) che del libero docente (il quale ha un rapporto di collaborazione esterna con l'università).

Per quanto riguarda il concorso, fa presente l'opportunità che ad esso non siano sottoposti i professori già ternati.

Conclude augurandosi una approvazione del provvedimento che sia il più possibile sollecitata e rispettosa, al tempo stesso, del testo proveniente dal Senato.

Il relatore Magri constata innanzitutto con compiacimento il generale assenso espresso sul provvedimento, interrotto soltanto da alcune riserve sulle quali esprime il proprio parere. Ritene, in contrapposizione all'onorevole Valitutti, che l'articolo 2 del provvedimento definisca in modo preciso la funzione didattica e scientifica del professore aggregato, precisandone anche (lettera b) del secondo comma) i compiti istituzionali; ritiene inoltre che il destinare il professore aggregato non già ad una disciplina soltanto ma un gruppo di discipline affini, ne evidenzia la distanza dalla posizione di assistente, e ne esalti l'indipendenza, senza per questo configurarlo (come l'onorevole Valitutti teme) in modo generico; sottolinea poi i caratteri che distinguono professore aggregato da professore incaricato, destinato ad un progressivo assorbimento; motiva il limite di età, disposto a 65 anni per esercitare uno stimolo sull'attività di ricerca degli interessati; ribadisce le ra-

gioni che rendono accettabile l'elencazione delle categorie di concorrenti di cui all'articolo 5, fa presente che l'esclusione degli idonei è giustificata dalla circostanza che si indicano concorsi per un solo posto; replica alle critiche indirizzate dal deputato Berlinguer al sistema di trasferimento degli interessati; ribadisce infine che l'istituzione del nuovo ruolo non contraddice affatto alla politica di espansione dell'altro personale universitario, come documenta il finanziamento del piano di sviluppo in corso di esame al Senato, che prevede un congruo incremento sia degli assistenti che dei professori di ruolo.

Il Ministro Gui, dopo aver ringraziato la Commissione per la larga convergenza espressa sul provvedimento, ciò che testimonia della sua corrispondenza ad antiche e riconosciute esigenze, espone i motivi per i quali si è ritenuto di distinguere questa iniziativa legislativa dall'altra concernente la riforma universitaria, rammentando che nel 1963 la Commissione di indagine - debitamente interpellata - diede il suo assenso ad iniziative legislative autonome sia per l'assegno di studio che per i professori aggregati. Questo non implica di certo che il provvedimento in esame sia disimpegnato da un rapporto di coerenza e di sostanziale omogeneità con gli altri provvedimenti relativi all'Università; la Commissione di indagine, con i documenti ad essa conseguenti, rappresenta il quadro di riferimento unitario che garantisce un rapporto armonico tra le varie iniziative.

Conferma che l'istituzione del ruolo dei professori incaricati non può rallentare in alcun modo l'impegno diretto all'istituzione di nuovi posti di assistente e di nuovi posti di professori di ruolo; essa può invece prevenire, non certo in via di diritto e meccanicamente, ma gradualmente ed in via pratica, a ridurre gli incarichi (il cui numero peraltro è stato sovente indicato in modo non preciso, dimenticando inoltre che si tratta pur sempre, per la massima parte, di incarichi esterni); alla stessa finalità cospira l'incremento delle borse per quei giovani laureati che l'Università ha interesse a trattenerne.

La definizione della figura del professore incaricato, che ha così a lungo impegnato il Senato, il quale l'ha configurata con connotazioni sia didattiche che scientifiche, corrisponde a due ordini di esigenze. Vi è innanzitutto l'esigenza oggettiva della ricerca e dell'insegnamento modernamente intese: della ricerca, perché occorre una nuova figura di professore capace di tener dietro a quel-

lo spontaneo accorpamento di istituti scientifici che porta al dipartimento, con i suoi conseguenti problemi di coordinamento; dell'insegnamento, per tutti i corsi di perfezionamento, di diploma, pluriennali, per gli sdoppiamenti di fatto e non ancora di diritto. Vi è poi la esigenza soggettiva di tanto personale universitario (assistenti ed incaricati) al quale il nuovo ruolo fornirà rinnovate prospettive di carriera e freschi stimoli al proseguimento dell'attività di ricerca, risolvendosi per ciò stesso in un arricchimento di tutta l'Università.

Conclude pertanto augurandosi una sollecita approvazione del provvedimento.

Il Presidente Ariosto rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) (*Parere alla V Commissione*).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge.

Il Relatore Carra propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, formulando le seguenti osservazioni e proposte:

1) attribuire ai Comitati regionali per la programmazione economica il compito di predisporre il piano territoriale degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e delle attività produttive, anche per consentire, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, l'assunzione di responsabilità in materia da parte delle rappresentanze democratiche di enti e categorie;

2) indicare le finalità fondamentali della nuova disciplina urbanistica facendo riferimento alle dichiarazioni programmatiche fatte dal Presidente del Consiglio al Parlamento il 12 dicembre 1963; precisando in particolare che la strumentazione atta al raggiungimento dei fini della politica economica e so-

ciale che coinvolgono la utilizzazione del territorio deve trovare il suo fondamento nel regime pubblicistico del mercato delle aree edificabili; che la pianificazione comprensoriale generalizzata dovrà essere introdotta come livello intermedio tra quella nazionale e quella regionale, riconoscendosi, nel contempo, le autonomie ed interdipendenze degli enti locali a cui sono demandati compiti di pianificazione; che i comuni dovranno essere forniti di sufficienti poteri per l'espropriazione di tutte le aree di espansione e di quelle che fossero edificate in difformità dei piani regolatori generali; e che la nuova legge urbanistica si ponga come legge quadro in relazione alle funzioni attribuite in materia alle regioni dalla Costituzione; che siano stabilite opportune misure per il periodo transitorio tenendo conto della esigenza di non frenare, in attesa che la nuova legge urbanistica manifesti la sua piena efficacia, l'attività nel settore edilizio, e della esistenza di situazioni certe ed obiettive determinatesi nell'ambito della legislazione vigente;

3) precisare che per le opere ammesse a concorso o a contributo dello Stato, deve essere indicato da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, previo concerto con il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e dopo l'approvazione del progetto esecutivo, l'Istituto tenuto al finanziamento per l'importo ammesso al contributo: ciò al fine di rendere operante entro breve termine l'intervento statale diretto alla realizzazione di opere di pubblico interesse;

4) necessità che, in attesa della pianificazione territoriale nazionale e della operante potestà di pianificazione urbanistica da parte delle Regioni, il potere esecutivo proceda ad una graduazione e localizzazione degli interventi in base a criteri obiettivi di valutazione, attraverso la formazione di parametri di massima, per la predisposizione di organici programmi di intervento nei singoli settori;

5) stabilire un rapporto tra investimenti per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed edilizia abitativa, valutando le dimensioni degli interventi stessi e collegandoli strettamente in sede di intervento operativo: si rende opportuno, a tal fine, considerare indicative le dimensioni degli investimenti stessi - coordinandoli poi a valutazione effettuata - e ripartirli tra investimenti per aree edificate ancora da attrezzare ed investimenti da impiegare per nuove urbanizzazioni;

6) indicare come strumento efficace, al fine di stimolare l'impiego dei risparmi nelle attività edilizie e per contenere i consumi i c i

limiti dell'incremento previsto dal programma, la istituzione dei buoni fruttiferi-casa;

7) modificare il paragrafo 7 del capitolo VIII, coerentemente ai criteri di finanziamento previsti nel disegno di legge sull'edilizia scolastica attualmente all'esame del Parlamento;

8) dare adeguato rilievo al problema del miglioramento dei trasporti verso i paesi transalpini, ritenendo essenziale per l'ulteriore sviluppo del sistema rendere sempre più facile e rapida la transitabilità del diaframma alpino, individuando con chiarezza la dimensione europea dei vari problemi cui collegare una più ampia ed aperta politica dei trasporti, ed assumendo un preciso impegno prioritario, anche se non specificabile nel dettaglio;

9) impostare in modo più ampio il problema delle idrovie sotto il profilo di un organico sistema idroviario che, anche se non realizzabile nel quinquennio, può dare una giustificazione alle singole opere, attualmente previste al di fuori di una visione organica, ed evidenziare le connessioni del problema stesso con la politica dei trasporti;

10) procedere ad una più ampia esplicazione in termini quantitativi e qualitativi di intervento per quanto concerne il settore delle opere idrauliche: si rende opportuno, a tal fine, la trattazione del problema nella parte terza del capitolo XV, in relazione alla sua importanza ed alle vaste connessioni con il problema dell'attività agricola ed industriale, ponendolo altresì in relazione allo stato di esecuzione dei lavori previsti dal piano dei fiumi ed alla opportuna indicazione di un impegno da parte dell'Esecutivo per l'urgente predisposizione di un provvedimento diretto al rinnovo dei finanziamenti per gli interventi nel settore, dato che con l'esercizio finanziario in corso verranno a cessare quelli disposti con precedenti leggi;

11) esigenza di un coordinamento degli interventi al fine di armonizzare l'intervento stesso alla dimensione degli squilibri e non alla particolarità degli strumenti operativi: ciò in quanto sembra che all'obiettivo di affrontare gli squilibri in un quadro organico non corrisponda la individuazione di un modello unitario di sviluppo e la unicità della politica di intervento, dal momento che gli strumenti della Cassa per le opere straordinarie nel Mezzogiorno e le previsioni di uso degli strumenti di intervento per le aree depresse del centro-nord sembrano configurarsi in una politica operativa distinta da quella generale prevista dal programma;

12) necessità di precisare che sono da ritenersi ampiamente indicative e, per alcuni aspetti, semplicemente esemplificative, le attribuzioni delle varie province, di cui al capitolo XVII, paragrafi 3 e 4, del piano: ciò dal momento che la omogeneità tra aree economiche non può essere individuata, neanche a grandi linee, col prevalente criterio della struttura territoriale amministrativa;

13) opportunità di rinviare l'esame dettagliato delle articolazioni di cui ai commi A), B), C) del paragrafo 8 del capitolo XVII, al testo del disegno di legge urbanistica che il Governo assicura di imminente presentazione ed alle proposte di legge già presentate in materia: ciò anche in quanto le indicazioni contenute al capitolo III, paragrafo 11, sulle finalità fondamentali della disciplina urbanistica sono sufficienti ad individuare le direttive generali proposte dal programma per tale settore.

Il Sottosegretario Giglia, dopo aver rilevato la stretta connessione esistente tra programmazione economica ed assetto territoriale, assicura che il disegno di legge urbanistica sarà presto presentato al Consiglio dei ministri, terminata la fase del concerto tra i Ministri interessati.

Sottolinea quindi la necessità di un apporto collaborativo dei comitati regionali per i piani territoriali di coordinamento rispetto alle funzioni affidate ai comitati regionali per la programmazione economica, attraverso la proposizione di soluzioni anche alternative per quanto concerne l'assetto territoriale: le decisioni dei Comitati regionali per la programmazione economica dovranno poi essere inviate al Comitato interministeriale per la programmazione economica, al quale saranno presentate dal Ministero del bilancio, di concerto con quello dei lavori pubblici. Dichiarò poi di concordare con quanto detto da alcuni intervenuti nel dibattito circa la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con particolare riferimento a quelle che si rendono necessarie per l'attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, rileva le attuali difficoltà che si riscontrano nel settore delle opere idrauliche, sia sotto il profilo del coordinamento degli interventi che sotto l'aspetto della disponibilità dei fondi che sarebbero necessari, sottolinea la necessità di completare la rete autostradale curando contemporaneamente la realizzazione dei necessari collegamenti e nel più ampio quadro del sistema internazionale dei trasporti, prospetta le carenze del programma per quanto concerne i problemi del risanamento del territorio e conchiude rilevando l'esigenza del superamento,

attraverso l'azione programmatica degli squilibri esistenti, non solo di quelli tradizionali fra nord e sud, ma anche di quelli interregionali e di quelli esistenti nell'ambito di una stessa regione.

Il deputato Todros, rilevata la delusione della sua parte politica per il mancato accoglimento da parte del Relatore, nella predisposizione del parere, delle osservazioni formulate nel corso del dibattito anche da alcuni membri della Commissione appartenenti ad altre parti politiche, sottolinea che il rappresentante del Governo non ha fornito nel suo intervento alcun utile elemento diretto a consentire una valutazione delle scelte programmatiche, limitandosi ad affrontare questioni di dettaglio. Rileva quindi che la mancanza di una precisa volontà di incidere attraverso la politica di piano sulle strutture esistenti per modificarle nel loro complesso contraddice con le finalità stesse di tale politica, ribadisce l'esigenza di premettere al testo del parere da trasmettere alla Commissione Bilancio un giudizio complessivo sulle scelte operate dal programma ed afferma che la sua parte politica presenterà un parere di minoranza in cui saranno affrontati i problemi del contenuto della politica di piano, della disciplina urbanistica, della difesa del suolo, dell'edilizia abitativa e dei trasporti, oltre che delle soluzioni da adottarsi in materia urbanistica per il periodo transitorio. Conclude auspicando che, sulla base di tale parere e dopo un attento esame del parere elaborato dal Relatore, possa pervenirsi alla formulazione di un parere che, in tutto o in parte, sia espressione di una larga convergenza di opinioni.

Il deputato Busetto, sottolineata l'importanza del parere che la Commissione si accinge ad esprimere, chiede un breve rinvio della discussione per consentire alle diverse parti politiche un'attenta meditazione del problema prima di giungere alla votazione del parere stesso.

Il deputato Brandi si dichiara contrario al rinvio della discussione, rilevando che il dibattito svolto ha consentito a tutte le parti politiche di esprimere la loro valutazione e che, dovendo il parere stesso essere considerato nella sua globalità, non potrebbe opportunamente procedersi ad una votazione sui singoli punti di esso.

Il deputato Cottone dichiara che la sua parte politica si riserva di presentare un parere di minoranza.

Il deputato Ripamonti, dopo aver sottolineato la necessità di approfondire l'esame degli aspetti quantitativi delle indicazioni pro-

grammatiche, con speciale riferimento agli investimenti destinati alle opere idrauliche, rileva che nella nota aggiuntiva non si procede ad una specificazione per settori degli investimenti sociali del reddito a prezzi correnti per il 1964: ciò impedisce di pervenire ad una esatta identificazione degli investimenti destinati all'edilizia abitativa ed a una valutazione adeguata delle modalità di finanziamento. In particolare, il finanziamento per lire 1.250 miliardi che, secondo le indicazioni del programma, dovrebbe essere realizzata con trasferimenti in conto capitale della pubblica amministrazione sembra essere costituito dalla utilizzazione di fondi già stanziati e da nuovi stanziamenti in annualità, che, se intervengono ad incentivare la edilizia sovvenzionata, richiedono però la disponibilità di ulteriori mezzi monetari. Inoltre, la previsione del programma che assegna un'aliquota dal 10 al 20 per cento delle disponibilità finanziarie all'iniziativa privata nell'edilizia abitativa per crediti a lungo termine, sembra inadeguata rispetto alle esigenze che si presentano, date le dimensioni che essa è destinata ad assumere secondo le indicazioni del programma in tale settore ed alle necessità che essa presenta per quanto concerne il credito a lungo termine: appare quindi del tutto ottimistica la previsione di afflusso diretto del risparmio privato nel settore al di fuori del mercato finanziario, in mancanza di un adeguato sostegno attraverso il credito a lungo termine, ciò che può comportare una drastica riduzione dell'investimento privato nel settore e, conseguentemente, una riduzione globale degli impieghi sociali del reddito.

Conclude rilevando che il problema sollevato dovrebbe formare oggetto di attento esame da parte della Commissione Bilancio, eventualmente sulla base di osservazioni in proposito contenute nel parere da trasmettere alla Commissione stessa.

Il Sottosegretario Giglia, dopo aver rilevato che il dibattito svolto ha dimostrato la inconciliabilità di talune posizioni, date le diverse premesse su cui esse si fondano e che il processo di pianificazione è condizionato alle disponibilità finanziarie esistenti, sottolinea che nel suo precedente intervento egli si è deliberatamente attenuto alla trattazione di quei punti del programma aventi più diretta attinenza con i compiti demandati al Ministero dei lavori pubblici, ponendo in risalto talune carenze riscontrabili in proposito nel programma stesso. Chiarisce quindi che nella nota aggiuntiva risultano accolte solo alcune delle istanze prospettate dal Ministe-

ro dei lavori pubblici e conclude dichiarando di non essere contrario ad un breve rinvio della discussione.

Il Presidente Alessandrini rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) (*Parere alla V Commissione*).

L'esame è rinviato a domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,35.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 17,35. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

DISCUSSIONI DEL DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per l'ammodernamento delle Ferrovie complementari della Sardegna e delle Strade ferrate sarde » (2905) (*Parere alla V Commissione*).

Il Relatore, De Capua, fornisce ragguagli circa le innovazioni e i miglioramenti che, avvalendosi delle provvidenze di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, la « Società per le ferrovie complementari per la Sardegna » e la « Società per le strade ferrate sarde » hanno apportato agli 835 chilometri di ferrovie della Sardegna, da loro esercitati in regime di concessione; mette anche in rilievo l'incremento di traffico che ne è conseguito, incremento che ha raggiunto il 400 per cento.

Egli passa, quindi, ad illustrare la rete ferroviaria della Sardegna ed insiste sull'importanza che in essa hanno le ferrovie concesse, che collegano proprio le zone più povere dell'isola.

Si sofferma, poi, sulle spese di ammodernamento sostenute dalle società concessionarie

e sul relativo contributo dello Stato a norma della richiamata legge n. 1221: le spese per la sistemazione degli impianti fissi ammontano a lire 6 miliardi e 246 milioni, quelle per il rinnovo e il rammodernamento del materiale rotabile, invece, a lire 3 miliardi e 893 milioni, il contributo dello Stato, a sua volta, ammonta a lire 7 miliardi e 605 milioni.

Circa l'ammontare della sovvenzione provvisoria di esercizio oggetto del disegno di legge (la sua determinazione deve essere fatta con apposita legge per disposto della già richiamata legge n. 1221, in quanto superiore al limite massimo di lire 1 milione 400 mila a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della medesima legge), il Relatore fa presente che essa è il risultato di dati tecnici e matematici e quindi reali ed innegabili. Egli conclude, pertanto, proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente ricorda che si è conclusa dopo cinque sedute la discussione generale, che è stata ampia e approfondita. Propone che, dopo la replica del Relatore, vengano formulate proposte alla nota introduttiva, già illustrata dallo stesso Relatore, il quale provvederà a redarre il testo definitivo del parere.

Il Relatore Scarascia Mugnozza ricorda tre punti fondamentali, che sono affiorati nel corso della discussione generale, riservandosi di esprimere solo alla fine il parere sui problemi specifici. Il primo riguarda l'opportunità della legge di piano, che egli ribadisce, considerandola uno strumento più impegnativo della mozione. Il secondo si riferisce alla autonomia regionale, che viene rispettata proprio quando si pone in essere un quadro di orientamenti e di direttive generali, quale

vuole essere il programma. Il terzo riguarda il M.E.C. e conferma la sua tesi di una più attiva compenetrazione tra il programma e le direttive comunitarie, specie in materia agricola.

Dopo avere sottolineato che in agricoltura non si può repentinamente modificare nulla, auspica la formazione di una nuova coscienza nelle campagne, sostenuta da direttive ed idee che debbono avere il pregio della chiarezza.

Il deputato Truzzi chiede che il parere ribadisca il carattere preminente del settore agricolo, la necessità di armonizzare la politica agricola nazionale alla evoluzione generale dell'economia e ai deliberata comunitari e l'opportunità di adeguare coerentemente gli atti legislativi o amministrativi, che si porranno in essere sulla base del programma, al fine di rendere l'agricoltura capace di assolvere ai compiti ad essa attribuiti proprio dal programma.

Il deputato Mengozzi dichiara che l'assenza di discriminazioni deve significare soltanto assenza di opposizioni pregiudiziali a questo o a quel tipo di impresa, non già vanificazione di quella scelta di politica agricola a favore dell'azienda diretto-coltivatrice, che va ribadita. Inoltre va pure dichiarato il carattere prevalente della struttura cooperativa rispetto alle associazioni produttori.

Il deputato Chiaromonte, dopo essersi dichiarato favorevole alle due proposte Mengozzi, osserva che è necessario proclamare il carattere dialettico dei rapporti con la Comunità, nel senso di riaffermare che le decisioni di programma spettano al Parlamento e agli organi cui la Costituzione attribuisce tale potere, non già ad organismi esterni. Nello schema di parere mancano poi, a suo giudizio, indicazioni concrete sugli strumenti, mentre gli sembrano semplici scappatoie le indicate compensazioni nel settore previdenziale, di cui parla il Relatore, al fine di sostenere il reddito agricolo. Chiede infine che si sottolinei formalmente la competenza legislativa che viene dalla Costituzione riconosciuta alle Regioni.

Il deputato Bignardi chiede che si riconosca anche agli istituti di credito la possibilità di contribuire allo sviluppo boschivo; esclude che le Regioni possano provvedere alla elaborazione dei programmi regionali; dichiara di non condividere le osservazioni di chi non accetta il principio dell'esclusione delle discriminazioni, contenuto peraltro nel programma, in quanto, se discriminazioni venissero praticate in Italia, specie in questo momento di competizione internazionale, tutta l'economia agricola verrebbe danneggiata e

gli stessi prezzi finirebbero col recar danno proprio a quei coltivatori ai quali si vuole invece arrecare giovamento.

Il deputato Della Briotta, dopo aver convenuto sulla opportunità di ribadire il ruolo preminente dell'agricoltura nell'ambito del programma, chiede che si tenga conto globalmente dei problemi dell'economia montana; che si riconosca al M.A.F. il diritto di essere l'organo di direzione della politica economica, riconoscendo del pari il collegamento esistente con le Regioni e gli Enti di sviluppo; che si assegni il giusto rilievo alla cooperazione e alle associazioni tra produttori nell'esecuzione della programmazione; che nei rapporti col M.E.C. si creino maggiori ed effettivi coordinamenti.

Il deputato Franzo formula alcune proposte perché si ribadisca la necessità di conseguire un apprezzabile avvicinamento fra agricoltura ed altri settori, tenendo presente peraltro: il reddito *pro capite* che è sceso in agricoltura nel 1965 dal 50,4 al 49,3 per cento relativamente agli altri settori, e la particolare lentezza che caratterizza l'evoluzione del reddito dei lavoratori autonomi; il ruolo particolare che devono assolvere le associazioni tra produttori nell'ambito della programmazione, al fine di garantire il principio dell'autogoverno delle categorie produttive, sicché queste possono porsi in grado di avvalersi di sovvenzioni dello Stato; la opportunità di attuare — per favorire un razionale esodo rurale — un sistema di maggiorazione di pensione per quei contadini pensionati che trasferiscano ad imprenditori più giovani la loro terra, una modifica del diritto successorio per attribuire un premio di fedeltà al coadiuvante di famiglia coltivatrice e la possibilità per quest'ultimo di rappresentare il titolare di azienda negli organismi cooperativi.

Il deputato Marras riafferma a sua volta la opportunità di sottolineare il problema della riforma contrattuale specie per i fitti, che in agricoltura nel 1963, ad esempio, hanno assorbito ben 88 miliardi di canoni; di rivendicare con fermezza il potere nazionale di decisione rispetto agli organi comunitari; di ribadire il ruolo delle regioni specie nella politica agricola.

Il deputato Loreti chiede che si segnali la esigenza di un riordinamento strutturale, con il relativo adeguamento dei contratti; di una riforma del credito agrario e della selettività degli incentivi.

Il deputato Magno propone che si richiami l'esigenza di opere e servizi civili nelle campagne.

Il deputato Imperiale chiede che si pongano a disposizione dei dati statistici aggiornati; che si attui in seno al M.A.F. e tra i Ministeri un coordinamento ai fini della politica comunitaria; che si ribadisca il carattere spontaneo, ma stimolato, del riordinamento fondiario, che si crei un istituto specializzato per il credito agrario.

Il deputato Angelini ribadisce a sua volta che i problemi della montagna vanno visti nel quadro di uno sviluppo effettivo della proprietà coltivatrice.

Il deputato Gombi richiama infine la necessità che ci si pronunzi sugli enti di sviluppo da estendere a tutte le regioni e sui contratti di affitto da regolare con legge.

Il Relatore, replicando agli intervenuti, dichiara di accogliere molte delle proposte formulate, ma di ribadire la sua posizione relativamente al M.E.C. e al tipo di intese e di collegamenti che ritiene possano essere realizzate con gli organi comunitari. Circa la preminenza delle imprese coltivatrici afferma che non si possono non ribadire le scelte fin qui operate dalla maggioranza in favore delle imprese diretto-coltivatrici.

Circa le regioni, dopo aver richiarato che non si può ritenere ammissibile teoricamente la elaborazione di tante politiche agricole quante sono le regioni istituite o da attuare, sottolinea che il programma è proprio la legge quadro che fissa i principi generali cui dovrà far riferimento la legislazione regionale.

Conclude riservandosi di apportare taluni ritocchi alle conclusioni già formulate nella sua nota, con particolare riferimento alle osservazioni dei deputati Franzo, Della Briotta, Imperiale, Truzzi e Mengozzi.

Il deputato Chiaromonte dichiara che la sua parte presenta una relazione di minoranza.

Il deputato Ferrari Riccardo afferma che la sua parte voterà contro il parere, ribadendo le perplessità già espresse sulla impostazione del programma e sullo strumento di approvazione scelto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con le integrazioni accettate dal Relatore, il testo del parere, che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere alla V Commissione*) (2457).

Il deputato Cengarle fa presente che occorre procedere ad una valutazione politica del programma di sviluppo quinquennale, i cui obiettivi principali sono il raggiungimento della piena occupazione e l'eliminazione di squilibri territoriali e settoriali, attraverso lo sviluppo del reddito nazionale e degli investimenti. Circa la maggiore accentuazione degli interventi nel settore pubblico o in quello privato, ritiene che si debba seguire una via mediana, con forte intervento pubblico dove è più carente l'iniziativa privata. Sul tema della politica dei redditi e dei profitti, fa presente che questi ultimi debbono essere indirizzati verso investimenti produttivi e, quanto ai primi, ritiene che non sia possibile limitare il loro incremento alla produttività media, senza conseguenze negative per i consumi, e che sia necessario affrontare il problema del risparmio contrattuale.

Concorda, quindi, con il Relatore circa il ruolo dei sindacati, che debbono partecipare, in trattative periodiche e impegnative, alla elaborazione e attuazione del programma, e circa il riordinamento dell'istruzione professionale, del collocamento, del sistema pensionistico e degli assegni familiari.

Il deputato Ferioli, premesso che il gruppo liberale non è contrario ad una programmazione economica, ma ad un certo tipo di programmazione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere da parte del gruppo medesimo.

Anche il deputato Mazzoni preannuncia la presentazione di una proposta di parere da parte del gruppo comunista.

Il deputato Abenante sottolinea l'inattendibilità delle previsioni di incremento della occupazione, formulate dal Piano, risultando nell'anno decorso e in quello corrente un sensibile aumento della disoccupazione, soprattutto il Mezzogiorno. Ciò trova conferma nei dati resi pubblici negli ambienti della Confindustria e si domanda come sarà possibile raggiungere gli obiettivi del programma, in contrasto con coloro che detengono l'effettivo potere economico e che intendono agire secondo propri indirizzi, quali le concentrazioni e l'efficienza aziendale, senza tenere in alcun conto le direttive dei programmatori. Esprime anche le sue riserve sulle possibilità concrete di una contrattazione

triangolare e conclude sottolineando l'insufficienza della strumentazione del programma e la necessità di riforme strutturali, quali la riforma agraria e tributaria, la limitazione dell'autofinanziamento e un sistema operante di incentivi e di disincentivi.

Il deputato Guerrini Giorgio rileva, anzitutto, che le difficoltà per una programmazione concretamente operante nel nostro paese è data dalla coesistenza di un settore pubblico, relativamente governabile, e di un settore privato, riguardo al quale mancano strumenti idonei a regolarlo. Questa è peraltro la situazione concreta, in cui deve muoversi l'azione programmatrice, il cui obiettivo essenziale deve essere quello di dare maggiore forza ed estensione al settore pubblico e di arrivare ad indirizzare quello privato. Tali ostacoli rendono difficoltosa qualsiasi previsione, specialmente nel settore del lavoro, dove si presentano le variabili della dinamica dell'occupazione, dei salari e della produttività. Concorda pertanto con il Relatore circa l'importanza del ruolo dei sindacati, che controllano la dinamica salariale, e la necessità di una loro crescente partecipazione all'elaborazione e attuazione del programma, e conclude affermando che questo si pone, non come documento aprioristico e immutabile, ma soprattutto come nuovo metodo per affrontare i problemi e per consentire la collaborazione, con il Governo, delle forze intermedie, tra cui i sindacati.

Il deputato Sacchi si sofferma sulla parte che il Programma dedica allo Statuto dei lavoratori, ritenendola generica e insufficiente. Fa presente, pertanto, la necessità che sia data adeguata considerazione ai problemi delle garanzie per l'esercizio dei diritti sindacali e democratici nei luoghi di lavoro, e della disciplina dei licenziamenti collettivi e delle sospensioni, che in misura crescente sono disposte ai danni degli attivisti sindacali.

Il deputato Bianchi Fortunato si pone il problema della funzione del Ministero del lavoro nell'ambito della programmazione, che vorrebbe più accentuata e responsabile, essendo esso l'organo politico-amministrativo idoneo ad interpretare gli interessi generali dei lavoratori e della collettività sul piano della piena occupazione e della politica salariale; ciò nel pieno rispetto del ruolo dei sindacati, ma a temperamento anche di un certo corporativismo di categoria.

Per quanto concerne il settore previdenziale e assistenziale, ritiene che debba essere tenuta ferma una netta distinzione tra i due concetti, conformemente anche ai principi co-

stituzionali. Auspica, quindi, un'organica espansione dell'ordinamento previdenziale, con particolare riguardo al sistema pensionistico e all'istituto degli assegni familiari.

Il deputato Scalia ritiene che l'aspetto più saliente della programmazione sia quello dell'inserimento dei sindacati nelle scelte e nell'attuazione del programma e che questo inserimento deve avvenire, non sotto il profilo di una presenza nominalistica e di una concessione paternalistica da parte dello Stato, ma come viva e concreta partecipazione a livello decisionale, in modo da esaltare l'autonomia e il potere contrattuale dei sindacati.

Il Presidente Zanibelli dichiara chiusa quindi la discussione e rinvia la deliberazione sul parere a venerdì 24 giugno alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966, ORE 11,30. —
Presidenza del Presidente DE MARIA. —
Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere alla V Commissione*) (2457).

Il deputato Usvardi, premesso che la attuazione del piano è diventata ormai indilazionabile per le aspettative che ha creato nella pubblica opinione, ritiene che il piano medesimo debba puntare soprattutto sull'attuazione di un compiuto sistema di sicurezza sociale che si può ottenere solamente mediante la radicale trasformazione qualitativa degli organismi attualmente operanti nel settore. La sicurezza sociale deve essere considerata oggi un diritto assoluto del cittadino ed attuata globalmente sia perché ciò esige la nuova coscienza sociale sia perché è conforme all'articolo 32 della Costituzione e all'articolo 25 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Occorre soprattutto puntare sulle riforme di struttura al fine di ottenere che l'intervento sanitario si estenda a tutti i cittadini in maniera soddisfacente sia qualitativamente sia quantitativamente. Per ottenere un tale risultato è soprattutto necessario approntare una organizzazione completa di medicina preventiva la quale consentirà di diminuire il numero degli assistibili evitando l'insorgere e il diffondersi delle malat-

tie. È necessario concentrare nel Ministero della sanità tutte le competenze relative alla salute pubblica, attualmente divise in vari Ministeri, articolare l'assistenza nei comuni e nelle province e, quando sarà istituito il sistema regionale, nelle regioni, prevedere e preordinare i tempi di attuazione, predeterminare le spese e cercare i mezzi per farvi fronte, modificare l'attuale sistema ospedaliero e quello farmaceutico. Condivide in proposito la priorità delle scelte formulate dal piano governativo sia per quanto riguarda la riforma sanitaria ospedaliera e quella antitubercolare, la brevettabilità dei farmaci e la riforma dell'Istituto superiore di sanità. Non condivide invece le critiche mosse al piano dal C.N.E.L. in quanto ritiene che le spese per la tutela della salute presentano un carattere di inderogabilità e indifferibilità anche perché, contrariamente a quanto si ritiene, queste spese sono produttive e di investimento. Contesta che l'istituzione di un servizio sanitario nazionale comprima o meno gli organi ospedalieri esistenti ed è sicuro che l'attuazione del piano comporterà notevoli risparmi. È d'accordo sulla necessità di ridurre il costo dei farmaci, di inserire le farmacie rurali nelle previsioni del piano, di procedere alla sperimentazione preventiva dei farmaci limitando le spese per la pubblicità e il confezionamento. Per quanto concerne la copertura finanziaria ritiene che essa debba avvenire sia attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali mediante contribuzione diretta sia attraverso la semplificazione del sistema e la soppressione di molti enti mutualistici. Concorda con la necessità di procedere all'attuazione del piano con gradualità.

Il deputato Morelli si sofferma in modo particolare sugli scopi dell'assistenza sanitaria che, a suo avviso, devono essere soprattutto di natura preventiva. La recente esperienza ha dimostrato che moltissime malattie, la cui cura importava spese ingenti, sono di fatto scomparse, o sono in via di rapido regresso soprattutto per la massiccia azione preventiva svolta in questi ultimi anni. Fornisce alcuni esempi che dimostrano come l'azione preventiva ha limitato grandemente in Italia e allo estero l'insorgere di alcune fra le più gravi malattie come la malaria e di recente la poliomielite. Purtroppo sono aumentate però alcune malattie dovute al progresso come quelle cardiovascolari, mentre in alcune zone depresse del Paese continuano a persistere fenomeni morbosi connessi al particolare ambiente di arretratezza. È necessario pertanto indirizzare l'azione preventiva per prevenire

il diffondersi di queste malattie. È vero che le possibilità economiche sono molto limitate, ma se si seguirà l'indirizzo da lui auspicato favorendo apposite ricerche, elevando il livello di vita delle popolazioni, diffondendo il praticarsi di regole igieniche, non vi è dubbio che anche queste malattie saranno debellate, per cui verrà enormemente limitata la spesa per le cure successive. È necessario poi sostituire ai vecchi criteri di assicurazione mutualistica e di pubblica carità i nuovi principi affermati dall'articolo 32 della Costituzione per il quale lo Stato ha il dovere di tutelare la salute del cittadino.

Ritiene indispensabile, per la buona riuscita del piano, concentrare nel Ministero della sanità le competenze in materia di salute pubblica attualmente divise fra vari Ministeri e soprattutto quelle del Ministero del lavoro. Ciò consentirà a suo avviso, una più razionale organizzazione dei servizi sanitari. Ritiene altresì indispensabile fornire più ampi poteri agli uffici sanitari comunali. Soltanto così facendo potrà essere instaurato un completo sistema di medicina preventiva che, solo, potrà, risolvere i problemi sanitari del Paese. Si sofferma poi sulla medicina scolastica e sulla medicina del lavoro, la cui situazione oggi, a suo avviso, è fallimentare. Lamenta che soprattutto per quanto concerne la medicina scolastica siano rimasti inutilizzati anche i modesti fondi apositamente stanziati nel bilancio dello Stato. La maggior parte delle scuole italiane non ha un medico scolastico né attrezzature sanitarie, i bambini, che formano circa il 10 per cento dell'intera popolazione, non vengono assistiti né curati. Anche in questo campo una azione preventiva organizzata ed intelligente potrebbe portare al risultato di eliminare la maggior parte dei fenomeni morbosi. Altro settore completamente dimenticato dai pubblici poteri è quello della medicina del lavoro. Il criterio fondamentale seguito oggi dagli istituti assicurativi non è tanto quello di assicurare il lavoratore contro la malattia o l'infortunio, ma il datore di lavoro dai rischi civili e penali che ne derivano. Ritiene ancora necessario procedere ad una profonda revisione delle tabelle delle malattie professionali che a suo giudizio sono incomplete. Anche sotto questo aspetto l'istituzione dell'unità sanitaria locale si rivelerà preziosa. Afferma l'esigenza di modificare la struttura dei consorzi provinciali antitubercolari ai quali, dopo diminuzione del numero di malattie polmonari, dovrebbero essere affidati altri compiti. Compiti anche più importanti dovrebbero essere affidati alle province, presso le quali devono essere istituiti

degli uffici sanitari con poteri di coordinamento e di propulsione dell'azione di tutti gli uffici sanitari comunali.

Il deputato Balconi Marcella dichiara che tratterà solamente degli ospedali psichiatrici. Premette che manca oggi in Italia una moderna legge sui manicomi, risalendo l'ultima al 1904. Da allora la scienza medica ha fatto progressi notevolissimi sia per quanto riguarda la cura delle malattie mentali sia per quanto concerne l'organizzazione degli ospedali psichiatrici, i quali devono essere considerati alla stregua di tutti gli altri ospedali, non essendo giustificata una diversità di trattamento fra le malattie del corpo e le malattie dello spirito. Purtroppo la legislazione italiana e l'organizzazione psichiatrica non si sono adeguate ancora ai nuovi principi scientifici. Vi è una assoluta carenza di medici psichiatri e di personale infermieristico: un medico per mille posti letto e un infermiere per 4-5 posti letto mentre un minimo accettabile dovrebbe essere di 3 medici per mille posti letto. Occorre ammodernare tutto il settore e pertanto invita il Ministro della sanità a sollecitare la presentazione in Parlamento del disegno di legge all'uopo predisposto. Le linee essenziali di questo disegno di legge dovrebbero rispondere alle seguenti esigenze ormai riconosciute inderogabili dalla scienza medica: assistenza completa dell'ammalato fino alla totale guarigione, potenziamento delle attrezzature, abolizione di qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria e di polizia, soppressione del casellario giudiziario, qualificazione del personale di assistenza, aumento del numero dei medici, regolamentazione unica per gli adulti e i minori, recupero dei bambini disadattati. Solo così si potrà ridare la fiducia nel pubblico sugli ospedali psichiatrici, fiducia molto scossa dalla recente pubblicazione di un libro bianco, si diminuirà il numero dei ricoveri e si avvierà a soluzione un problema fra i più assillanti e sinora scarsamente considerati.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.**

Giovedì 23 giugno, ore 18.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 23 giugno, ore 11.

Comunicazioni del Presidente sulla procedura per la discussione del disegno di legge relativo al programma di sviluppo economico per il quinquennio 1935-1939.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 23 giugno, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

• *Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3129-bis) — Relatori: Bonaiti e Cucchi;

RICCIO ed altri: Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (1322) — Relatore: Bonaiti;

DE PASQUALE ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (1584) — Relatore: Bonaiti;

SIMONACCI ed altri: Tutela dell'azienda alberghiera (1632) — Relatore: Cucchi;

ORIGLIA: Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio (1634) — Relatore: Bonaiti;

CUCCHI ed altri: Disciplina generale degli affitti (1690) — Relatore: Bonaiti;

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1700) — Relatore: Bonaiti;

MARIANI: Tutela della locazione e dello avviamento alberghiero (1769) — Relatore: Cucchi;

BOVA ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigianale (2276) — Relatore: Bonaiti;

PENNACCHINI ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciale o artigiana (2487) — Relatore: Bonaiti;

BOZZI ed altri: Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani (2602) — Relatori: Bonaiti e Cucchi;

CACCIATORE ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2681) — Relatore: Bonaiti.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti la disciplina degli interventi straordinari per le zone depresse dell'Italia centro-settentrionale.

Giovedì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Sua Costituzione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Carcaterra.

Parere sulla proposta di legge:

BRANDI: Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali (3222) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Di Primio.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino (3188);

RAFFAELLI ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino (*Urgenza*) (754);

MINIO ed altri: Provvedimenti a favore dei comuni e delle province (1764);

— Relatore: Patrini — (*Parere della II e della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti (3187) — Relatore: Usvardi — (*Parere della IV e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Scricciolo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 23 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314) — (*Parere della V Commissione*);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650) — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689) — (*Parere della V Commissione*);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— Relatore: Ernini.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 23 giugno, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Carra.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Mancini Antonio, *per i trasporti e l'aviazione civile*; Macchiavelli, *per la marina mercantile*; De Capua, *per le poste e le telecomunicazioni*.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 23 giugno, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Norme sui bilanci dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (*Approvato dal Senato*) (3213) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi;

Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in

base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (*Approvato dal Senato*) (3215) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 23 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2731-B) — Relatore: Usvardi — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: De Maria.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle 22,30.